

# TI\_GERICHTE 52.2006.176 vom 9. August 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-08-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2006.176](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.176)

FR: TI\_GERICHTE 52.2006.176 du 9 août 2006

IT: TI\_GERICHTE 52.2006.176 del 9 agosto 2006

## Regeste

Revoca di un permesso di dimora

## Erwägungen

### E. 1

lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 LALPS. Ci si può invero chiedere se RI 1 possa richiamarsi all'art. 8 CEDU a seguito del suo legame con la figlia \_\_\_\_\_, la quale possiede la cittadinanza elvetica. Vi sono in effetti dubbi sul fatto che egli intrattenga una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta con la stessa, dal momento che egli continua a non versare a quest'ultima i contributi alimentari cui è tenuto in virtù della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio omologata il 19 maggio 2006 dal Pretore \_\_\_\_\_. Sia come sia, il quesito non necessita di essere approfondito. In effetti, il gravame va respinto nel merito per i motivi che verranno esposti nel considerando 3.

### E. 1.3

Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAm). 2. 2.1. Il ricorrente si duole innanzitutto della violazione del suo diritto di essere sentito. A questo proposito rimprovera all'Esecutivo cantonale di avere compiuto degli accertamenti in merito alla natura e all'intensità delle relazioni che a quel tempo intratteneva con sua moglie \_\_\_\_\_, interpellando unicamente quest'ultima e senza coinvolgerlo direttamente nell'inchiesta. Ritene questo modo d'agire da parte del Consiglio di Stato pure lesivo della sua sfera privata e del principio di uguaglianza, in quanto egli, a differenza di sua moglie, non ha potuto esprimersi oralmente in proposito. 2.2. La censura è infondata. La procedura amministrativa è retta dalla massima dell'ufficialità, secondo cui - contrariamente a quanto avviene nel processo civile - l'iniziativa, la forma ed il contenuto dell'istruttoria sono di principio lasciati all'autorità competente, che non è vincolata alle domande presentate dalle parti. Il Governo era quindi libero di esperire gli accertamenti che reputava necessari per l'emanazione del suo giudizio, operando nel modo che riteneva più adatto alle circostanze. La scelta di procedere all'interrogatorio della sola \_\_\_\_\_ quale persona direttamente informata dei fatti, al fine di chiarire quali fossero a quel tempo le effettive relazioni esistenti tra i coniugi non presta il fianco a nessuna critica. Il ricorrente ha in ogni caso avuto modo di partecipare a questo atto istruttorio, formulando le proprie osservazioni in merito a quanto dichiarato dalla moglie in quell'ambito. Circostanza questa che gli ha permesso di esercitare senza alcuna restrizione il proprio diritto di essere sentito, ritenuto che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alle parti il diritto di

esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano fare valere le loro ragioni per iscritto (DTF 117 II 132, consid. 3b pag. 137 e rinvii). Sotto questo profilo, la procedura adottata dal Consiglio di Stato risulta pertanto immune da critiche. In nessun caso la stessa può inoltre essere considerata lesiva dei diritti della personalità dell'insorgente o del principio di uguaglianza. In ogni caso, in seguito allo scioglimento per divorzio del matrimonio tra RI 1 e \_\_\_\_\_, la questione al centro del citato accertamento istruttorio è divenuta del tutto irrilevante per l'esito della presente vertenza. Pertanto, quand'anche il Consiglio di Stato abbia nell'occasione violato i diritti di parte del ricorrente, ciò non basterebbe ancora per annullare il giudizio impugnato.

3. Il ricorrente lamenta in seguito la violazione dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, sostenendo che il diniego del rinnovo del suo permesso si ripercuoterebbe in maniera importante sui suoi rapporti con la figlia.

3.1. Il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che egli viva stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione di soggiorno in detto stato. Di principio il diritto di visita non implica quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole; le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità (durata e frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può semmai sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir mantenuti a causa della distanza del paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (sentenza 2A.563/2002 del 23 maggio 2003, riass. in: FamPra.ch 2003 pag. 633, consid. 2.2; sentenza 2A.516/1999 del 16 febbraio 2000, riass. in: AJP 2000 pag. 879, consid. 3b; da ultimo: sentenza 2A.423/2005 del 25 ottobre 2005, consid. 4.3). Soltanto a queste condizioni l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (DTF 120 Ib 1 consid. 3c; sentenza 2A.116/2001 del 28 giugno 2001, riass. in: FamPra.ch 2002 pag. 112, consid. 3a).

3.2. In concreto, quando RI 1 ha lasciato l'abitazione coniugale, sua figlia \_\_\_\_\_ aveva meno di 9 mesi. Ella è stata affidata alle cure della madre, la quale esercita sulla medesima l'autorità parentale. Dal canto suo l'insorgente beneficia nei confronti di \_\_\_\_\_, fino al compimento del suo 4° anno di età, di un diritto di visita limitato e sotto sorveglianza, da esercitare durante un pomeriggio alla settimana, per qualche ora, presso \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Dagli atti emerge tuttavia che le sue visite alla figlia (la quale ha ormai poco più di due anni di età) non hanno luogo tutto le settimane e, anzi, sono piuttosto sporadiche, a causa – a suo dire – dell'atteggiamento ostruzionistico di \_\_\_\_\_ (verbale d'interrogatorio di polizia del 3 giugno 2005, pag. 3). Dal profilo economico, il ricorrente è tenuto a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 700.- (v. convenzione 15 novembre 2005 sulle conseguenze accessorie del divorzio). Nel corso dell'udienza 23 settembre 2004 relativa alle misure di protezione dell'unione coniugale, i coniugi si erano accordati per tale importo e l'insorgente non si era opposto al fatto che dal 1° ottobre 2004 tale somma gli fosse trattenuta direttamente sul suo salario. Nel settembre 2005 egli si è licenziato dal posto di lavoro. Da quel momento non ha più versato gli alimenti alla figlia, nonostante che in seguito a tale fatto abbia usufruito delle prestazioni fornite dall'assicurazione contro la disoccupazione. Per questo motivo, con decreto 10 marzo 2006 il Pretore \_\_\_\_\_ ha ordinato la

trattenuta del predetto importo dalle indennità di disoccupazione percepite dal ricorrente. Ne deriva che RI 1, oltre a non esercitare in maniera regolare il suo diritto di visita, non ha nemmeno mai versato spontaneamente il contributo alimentare a cui è tenuto, omettendo in questo modo di far fronte alle proprie responsabilità legali di padre. 3.3. Nelle descritte circostanze, poco importa che le difficoltà nell'instaurare e nel gestire la relazione genitoriale con la figlia siano in una certa misura riconducibili ad un atteggiamento ostruzionistico della madre, come pretende l'interessato. In effetti, il legame del ricorrente con la figlia non può in ogni caso venir considerato come particolarmente intenso nel senso inteso dalla giurisprudenza. L'insorgente non ha infatti dimostrato grande interesse per quest'ultima, né sotto l'aspetto affettivo, né sotto quello economico, né in altro modo. Oltre a ciò, bisogna pure considerare che con il suo comportamento, egli ha avuto modo di interessare le autorità penali svizzere. A causa del suo atteggiamento violento e minaccioso (cfr. verbale d'interrogatorio 3 giugno 2005), con decreto d'accusa 6 marzo 2006 il Procuratore pubblico lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 300.- per ripetute vie di fatto nei confronti di \_\_\_\_\_. Bisogna anche tenere conto che il ricorrente ha incontrato non poche difficoltà ad inserirsi nella realtà socio-economica ticinese, cambiando a due riprese posto di lavoro e rimanendo per complessivamente quasi un anno senza occupazione nel corso del suo breve soggiorno nel nostro Paese. Nemmeno gli innegabili, ma comunque non insormontabili, inconvenienti che comporterebbe per l'esercizio del diritto di visita l'eventuale rientro in Turchia permettono di ritenere prevalente il suo interesse privato a rimanere stabilmente in Svizzera. 3.4. In siffatte circostanze, confermando il diniego del permesso di dimora al ricorrente, la sentenza impugnata non appare pertanto lesiva delle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU. Nulla permette oltretutto di affermare che egli non possa fare rientro nel proprio Paese natio, dove ha vissuto sino all'età di 30 anni e dove vivono tuttora i suoi familiari. 4. 4.1. In virtù dell'art. 28 cpv. 1 PAmM, la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombente. Il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, che varia da fr. 10.- a fr. 5'000.- nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario. Soccombente è la parte o il soggetto del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (RDAT 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 31). La commisurazione della tassa è censurabile da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui viola il diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 PAmM). 4.2. Nel caso concreto, RI 1 ha chiesto al Governo di annullare la decisione dipartimentale e di rilasciare il permesso di dimora sulla base dell'art. 7 LDDS. Ritenuto che, indipendentemente dalle argomentazioni addotte, il ricorrente è risultato su tutta la linea soccombente dinnanzi all'autorità inferiore, a ragione il Consiglio di Stato gli ha posto a carico la modica tassa di giustizia di fr. 500.-. Considerata la natura della lite, tale importo rispetta senz'altro il principio della copertura dei costi e quello dell'equivalenza ed appare finanche troppo contenuto. Anche su questo punto, il gravame si rivela infondato. 5. Stante tutto quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 1, 4, 10, 11 LDDS; 3, 18, 28, 443, 46, 60, 61, PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto .

## **E. 2**

La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a carico del ricorrente.

**E. 3**

Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale  
amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.